

SERVIZIO ALLA PERSONA E AL CITTADINO

Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431 e successive modificazioni che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7.06.1999, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 19.07.2021, della L.R.T. 2/2019, delle Deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020, n. 206 del 08.03.2021 e n. 988 del 27.09.2021, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 19/06/2019 e della propria Determinazione n. 632 del 18/10/2021.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO**

che a partire **dalle ore 12:00 del 18 ottobre 2021 e fino alle ore 12:00 del 17 novembre 2021**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residente nel Comune di Rignano sull'Arno;
- 2) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di presentazione della domanda.
- 3) non aver percepito, insieme a tutti i componenti del nucleo familiare, altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento allo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo, compresi i contributi per l'affitto "Giovani sì" della Regione Toscana. Qualora i componenti del nucleo familiare beneficiario del Reddito di Cittadinanza, i Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

- 4) essere in possesso di un'Attestazione ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore ad € 28.727,25.

Dalla stessa devono risultare altresì un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) con incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021 (pari ad € 13.405,08);
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021 (pari ad € 13.405,08) e l'importo di € 28.727,25.

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (parametro determinato dalla Regione Toscana per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica).

Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell'emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato ad € 35.000,00. La riduzione del 25% deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto fra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).

Per questi nuclei familiari il valore ISE considerato su cui calcolare l'incidenza del 24% di cui alla Fascia B è rilevabile dalla certificazione ISEE corrente o ordinario.

- 5) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza e ubicato nel Comune di Rignano sull'Arno, ad esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi se i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda, il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;

- 6) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune di Rignano sull'Arno. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R.T. 2/2019;
- 7) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;
- 8) valore del patrimonio mobiliare non superiore ad € 25.000,00. Tale valore verrà calcolato applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- 9) non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 7) e 8);

Il requisito della non titolarità di cui ai punti 6) e 7) è esteso a tutti i componenti del nucleo familiare.

Le disposizioni di cui ai punti 6) e 7) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- b) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 del c.p.c.

In caso di titolarità di pro-quota di diritti reali il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00 ne deve essere documentata la non disponibilità.

I requisiti devono essere posseduti alla data di partecipazione al presente bando.

Art. 2 – Nucleo familiare.

Agli effetti anagrafici, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli, di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art. 3 – Determinazione del limite di reddito.

Per la determinazione del limite di reddito richiesto per la partecipazione al presente bando, occorre fare riferimento alla certificazione ISE/ISEE, non scaduta alla data di presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 non superiore ad € 28.727,25. Inoltre ai fini della determinazione dei limiti previsti per l'accesso al beneficio si applica l'art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Per i soggetti che dichiarano ISE "0" ovvero che hanno un ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato. In caso di sostegno economico prestato da altre persone l'autocertificazione deve essere sottoscritta da chi presta l'aiuto economico, con indicazione dell'importo mensile erogato, della composizione del proprio nucleo familiare, se l'immobile di residenza è in locazione, con allegati copia di documento d'identità in corso di validità e documentazione attestante la capacità economica (es. Certificazione Unica, 730, ISEE, busta paga, ecc.);
- b) presenza di espressa certificazione a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, qualora il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) tale da giustificare il pagamento del canone.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti.

Ai sensi degli articoli 3, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza del requisito.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/00, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 – Documentazione obbligatoria.

per la partecipazione al bando è necessaria la presentazione della seguente documentazione:

a- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

b- Copia della documentazione attestante la registrazione annuale del contratto o l'adesione al regime della cedolare secca;

c- Copia di almeno una ricevuta di affitto relativa all'anno corrente (la ricevuta dovrà contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile. la ricevuta deve essere inoltre in regola con l'imposta di bollo. può essere esibita anche copia del bonifico bancario o postale);

d- Autocertificazione attestante la fonte accertabile di sostentamento da parte del soggetto interessato o di chi presta l'aiuto economico (solo nel caso di ise pari a 0 o di importo inferiore rispetto al canone di locazione con le modalità di cui all'art. 3) comma a).

e- Copia delle dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019) (solo in caso di isee compreso fra il valore di € 16.501,00 ed € 35.000,00 in assenza di isee corrente);

f- Documentazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'inadeguatezza dell'alloggio ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della l.r.t. 2/2019 (solo in caso di titolarità di cui all'art. 1 comma 6);

g- Copia del provvedimento della autorità giudiziaria attestante la non disponibilità della casa coniugale (solo per i casi previsti all'art. 1 comma 7);

h- Documentazione attestante la non disponibilità giuridica delle quote di cui si è titolari (solo per i casi previsti all'art. 1 comma 8);

i- Documentazione attestante l'eventuale procedura di pignoramento (solo per i casi

previsti all'art. 1 comma 7);

l- Documentazione attestante l'eventuale inagibilità dell'alloggio posseduto rilasciata dal comune o altra autorità competente (solo per i casi previsti all'art. 1 comma 7);

m- Documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del nucleo familiare (solo per i casi previsti all'art. 1 comma 7);

l'ufficio si riserva di richiedere se necessario, ad integrazione della domanda presentata, ulteriore documentazione.

Art. 6 – Criteri di selezione delle domande.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, sono collocati nella graduatoria comunale distinti nelle sotto citate fasce A e B in base alla diversa percentuale di incidenza canone /ISE:

FASCIA A

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021 (pari ad € 13.405,08). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021 (pari ad € 13.405,08) e l'importo di 28.727,25. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (parametro determinato dalla Regione Toscana per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica.

Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell'emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato ad € 35.000,00.

Gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE e in subordine secondo l'ordine di presentazione della domanda.

Art. 7 – Formazione della graduatoria.

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Il Comune si riserva in fase di istruttoria di chiedere integrazioni, il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete, tramite l'indirizzo e-mail comunicato dal cittadino al momento della presentazione della domanda.

Entro e non oltre il 30.11.2021, salvo diversa indicazione della Regione Toscana in merito ai tempi stabiliti per la rendicontazione del contributo da parte dei Comuni, il Responsabile provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio del Comune la graduatoria definitiva,

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, l'Ufficio non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria, verrà data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Rignano sull'Arno all'indirizzo www.comunerignano.it

Art. 8 – Modalità di assegnazione dei contributi.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili, con il seguente ordine prioritario:

- FASCIA A
- FASCIA B

e, in assenza della totalità di fondi per coprire l'intero fabbisogno, saranno erogati i contributi sia alla fascia A che alla fascia B, in percentuali diverse dal 100% del contributo massimo spettante, fermo restando l'assegnazione delle risorse regionali in misura percentuale non inferiore al 60% del fondo suddetto alla fascia A e la restante quota non superiore al 40% alla fascia B.

L'effettiva liquidazione resterà subordinata al trasferimento di risorse da parte della Regione Toscana.

Il Comune di Rignano sull'Arno si riserva di integrare i fondi regionali con risorse a carico del proprio Bilancio. Nell'anno 2021 saranno disponibili anche risorse a valere sui fondi europei.

Art. 9 – Validità delle graduatorie.

La graduatoria ha validità fino al 31.12.2021

Art. 10 – Entità e durata del contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo teorico per l'accesso al beneficio è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii.:

- a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.

In ogni caso il contributo non potrà essere inferiore ad € 200,00 a meno che lo stesso non sia finanziato con risorse proprie dell'Ente.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nella graduatoria vigente per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nella suddetta graduatoria.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2021, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili in un'unica soluzione.

A tal fine, coloro che risulteranno collocati nella graduatoria dovranno presentare, copia delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2021 a partire dal 13 dicembre 2021 ed entro il termine inderogabile del 31 gennaio 2022, pena la decadenza dal beneficio.

Gli Uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di sollecito.

Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile. Le ricevute dovranno essere inoltre in regola con l'imposta di bollo (marca).

Potranno essere esibite anche le copie dei bonifici bancari o postali, contenenti le indicazioni di cui sopra.

In caso di morosità del conduttore il Comune erogherà il contributo spettante ai sensi del presente bando, direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, così come previsto dall'art. 11 comma 3 della L. 431/98 modificato con L. 269/04.

Art. 12 – Termini di presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro le **ore 12:00 del 17 novembre 2021**, a pena di esclusione.

Art. 13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione obbligatoria di cui all'art. 5, dovrà essere presentata tramite procedura online, su piattaforma predisposta al link: <https://www.comunerignano.it/affitti>
Non saranno ritenute valide domande presentate con modalità diverse o pervenute oltre il termine di cui all'art. 12.

Al momento della presentazione dell'istanza sarà generato un numero di protocollo identificativo della domanda con il quale il cittadino potrà visionare sul sito istituzionale dell'Ente la propria collocazione in graduatoria.

Per informazioni sul presente avviso i partecipanti possono contattare l'Ufficio Casa ☎ 055-8347832.

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito web del Comune.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e tramite accesso a tutte le Banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione.

Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite dal

richiedente, gravate dalle sanzioni previste dall'art. 316 ter del Codice Penale.

Art. 15 – Informativa in materia di protezione dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Art. 16 – Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e successive modifiche, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 19.07.2021, al DPCM 159/13, alla L.R.T. 2/19, alle Deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020, n. 206 del 08.03.2021 e n. 988 del 27.09.2021, alla Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 71 del 19/06/2019 e alla propria Determinazione n. ___ del 15/10/2021.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dei Servizi alla Persona e al Cittadino del Comune di Rignano Sull'Arno.

Rignano sull'Arno, 15 ottobre 2021

Il Responsabile dei Servizi
alla Persona ed al Cittadino
f.to Barbara Barchielli